

GR_GERICHTE SK1 2021 54 vom 6. August 2021

GR Gerichte, 2021-08-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK1_2021_54

FR: GR_GERICHTE SK1 2021 54 du 6 août 2021

IT: GR_GERICHTE SK1 2021 54 del 6 agosto 2021

Regeste

condono spese processuali | Übrige Fälle und Geschäfte

Erwägungen

E. 1

L'autorità penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle (art. 425 CPP). Non esiste un diritto costituzionale al condono delle spese procedurali. Anche nel caso di una persona indigente in maniera duratura rimane a discrezione dell'autorità competente se accogliere o meno, in tutto o in parte, una richiesta di condono delle spese giudiziarie. Essendo l'art. 425 CPP concepito quale disposizione potestativa, l'autorità penale dispone di un ampio potere di apprezzamento in merito alla questione della dilazione o condono delle spese procedurali (TF 6B_1184/2019 del 25.6.2020 consid. 1.1 e riferimenti ivi citati).

E. 2

Nella fattispecie l'istante fa in sostanza valere di non essere in grado di far fronte al pagamento della tassa di giustizia avendo nel 2020 potuto contare unicamente su un reddito di EUR 14'023.42 lordi annui, non potendo svolgere un'attività lavorativa atta a garantirgli un reddito maggiore essendo invalido al 90%, ed essendo tenuto a pagare da solo i canoni della locazione nonché le ulteriori spese di sostentamento. Egli aggiunge inoltre che la compagna – condannata in solido al pagamento della tassa di giustizia – è bloccata in Cina causa Covid-19. Gli argomenti addotti dall'istante sono privi di fondamenta e non sono comunque atti a giustificare un condono della tassa di giustizia.

E. 3

/ 4 Invero, va anzitutto rilevato che i documenti prodotti dall'istante sono perlopiù autodichiarazioni di quest'ultimo, le quali non comprovano alcunché. Agli atti non risulta infatti alcun documento che comprovi l'effettiva situazione finanziaria dell'istante in maniera dettagliata, e che indichi le spese a cui egli deve effettivamente far fronte. Inoltre le dichiarazioni dell'istante sono pure contrastanti. Si osserva infatti che – contrariamente a quanto fatto valere nell'istanza – nel documento "dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE", l'istante dichiara che la propria casa di abitazione non è né di proprietà (o altro diritto reale di godimento) né in locazione, bensì "altro (es. comodato gratuito)". Ad ogni modo, si evidenzia che con sentenza del 4 febbraio 2021 il Tribunale cantonale ha condannato l'istante e la compagna al pagamento in solido delle tasse giudiziarie. Ora, quandanche si volesse ammettere una - non comprovata - difficoltà finanziaria dell'istante, lo stesso non potrebbe comunque essere ritenuto per la compagna. Infatti, il fatto di essere bloccata in Cina a causa del Covid-19, non può essere considerato quale valido motivo per

ammettere l'impossibilità di far fronte al pagamento della tassa di giustizia. Tale situazione è infatti unicamente provvisoria, e - se non già mutata nel frattempo - cambierà nel corso dei prossimi mesi. Alla luce di quanto precede non si giustifica quindi la concessione del condono del pagamento della tassa di giustizia. Per quanto concerne invece la richiesta di proroga del pagamento – tenuto conto della situazione legata al Covid-19 – il Tribunale cantonale concede all'istante una dilazione unica sino al 31 gennaio 2022.

E. 4

Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.